

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 25 marzo 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Düsseldorf — Germania) —
Helmut Müller GmbH/Bundesanstalt für Immobilienaufgaben**

(Causa C-451/08) ⁽¹⁾

(Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori — Appalti pubblici di lavori — Nozione — Vendita da parte di un ente pubblico di un terreno su cui l'acquirente intende eseguire successivamente taluni lavori — Lavori rispondenti ad obiettivi di sviluppo urbanistico definiti da un ente pubblico territoriale)

(2010/C 134/10)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parti

Ricorrente: Helmut Müller GmbH

Convenuta: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

Con l'intervento di: Gut Spascher Sand Immobilien GmbH, Ville de Wildeshausen

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) — Interpretazione dell'art. 1, nn. 2, lett. b), e 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GU L 134, pag. 114) — Nozioni di «appalto pubblico di lavori» e di «concessione di lavori pubblici» — Obbligo di indire una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico per la cessione ad opera di un terzo di un immobile sul quale l'acquirente debba in seguito eseguire lavori funzionali a taluni obiettivi di sviluppo urbanistico definiti da un ente territoriale, ed il cui progetto sia stato approvato da quest'ultimo prima della stipulazione del contratto di vendita

Dispositivo

1) La nozione di «appalti pubblici di lavori», ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/18/CE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, non esige che i lavori oggetto dell'appalto siano

eseguiti materialmente o fisicamente per l'amministrazione aggiudicatrice, ove tali lavori siano eseguiti nell'interesse economico diretto di tale amministrazione. L'esercizio, da parte di quest'ultima, di competenze di regolamentazione in materia urbanistica non è sufficiente a soddisfare quest'ultima condizione.

2) La nozione di «appalti pubblici di lavori» ai sensi dell'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18 richiede che l'aggiudicatario assuma direttamente o indirettamente l'obbligo di realizzare i lavori che sono oggetto dell'appalto e che l'esecuzione di tale obbligo sia esigibile in sede giurisdizionale secondo le modalità stabilite dal diritto nazionale.

3) Le «esigenze specificate dall'amministrazione aggiudicatrice», ai sensi della terza ipotesi contemplata dall'art. 1, n. 2, lett. b), della direttiva 2004/18, non possono consistere nel semplice fatto che un'autorità pubblica esamini taluni progetti di costruzione che le sono sottoposti ovvero assuma una decisione nell'esercizio delle sue competenze in materia di regolamentazione urbanistica.

4) In circostanze quali quelle della causa principale, è escluso che ricorra una concessione di lavori pubblici ai sensi dell'art. 1, n. 3, della direttiva 2004/18.

5) In circostanze quali quelle della causa principale, le disposizioni della direttiva 2004/18 non trovano applicazione in una situazione in cui un'autorità pubblica venda un terreno a un'impresa, laddove un'altra autorità pubblica abbia intenzione di indire un appalto di lavori su detto terreno, pur non avendo ancora formalmente deciso di procedere all'aggiudicazione di tale appalto.

⁽¹⁾ GU C 6 del 10.1.2009.

**Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 18 marzo 2010
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Gent — Belgio) — Erotic Center BVBA/Belgische Staat**

(Causa C-3/09) ⁽¹⁾

(Sesta direttiva IVA — Art. 12, n. 3, lett. a) — Allegato H — Aliquota ridotta dell'IVA — Nozione di «diritto di ingresso a un cinema» — Cabina individuale per visionare film su richiesta)

(2010/C 134/11)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van Beroep te Gent

Parti

Ricorrente: Erotic Center BVBA

Convenuto: Belgische Staat

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hof van Beroep te Gent — Interpretazione dell'allegato H, categoria 7, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni sugli Stati membri relative all'imposta sulla cifra d'affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) (nel frattempo allegato III, punto 7, della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune sull'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Aliquota ridotta applicabile per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi — Cinema — Nozione — Cabina individuale per visionare film su richiesta

Dispositivo

La nozione di diritto di ingresso ad un cinema di cui all'allegato H, settima categoria, prima frase, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 gennaio 2001, 2001/4/CE, dev'essere interpretata nel senso che essa non riguarda il pagamento effettuato da un consumatore al fine di poter visionare individualmente uno o più film o anche estratti di film in un locale privato, quali le cabine di cui trattasi nella causa principale.

⁽¹⁾ GU C 82 del 4.4.2009.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 25 marzo 2010 — Commissione europea/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-79/09) ⁽¹⁾

(«Inadempimento di uno Stato — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Artt. 13 e 132 — Organismi di diritto pubblico — Qualità di autorità pubbliche — Attività — Mancato assoggettamento — Esenzioni — Settore socio-culturale, sanitario e dell'educazione — “Euroregioni” — Promozione della mobilità nel lavoro — Messa a disposizione di personale — Onere della prova»)

(2010/C 134/12)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Tryantafyllou e W. Roels, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C.M. Wissels, D.J.M. de Grave e Y. de Vries, agenti)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 2, n. 1, lett. c), 13, 24, n. 1 e 132 della Direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 11) — Messa a disposizione di personale nel settore sanitario, dell'educazione e socio-culturale — Promozione della mobilità nel lavoro — Euroregione

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 129 del 6.6.2006.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 18 marzo 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Hof van beroep te Brussel — Belgio) — SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV/Belgisch Interventie- en Restitutiebureau, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV, SGS Belgium NV, Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

(Causa C-218/09) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale — Regolamento (CEE) n. 3665/87 — Restituzioni all'esportazione — Art. 5, n. 3 — Presupposti per la concessione — Eccezione — Nozione di «forza maggiore» — Prodotti andati perduti durante il trasporto]

(2010/C 134/13)

Lingua processuale: l'olandese

Giudice del rinvio

Hof van beroep te Brussel

Parti

Ricorrenti: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV